**PROTOCOLLO D’INTESA**

**PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI, DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA DESTINATI ALLE ATTIVITÀ DEI MINORI AMBITO ALTO SEBINO - ANNO 2025**

ai sensi del Decreto Legge 25 giugno 2025

Tra

la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi in qualità di Ente Capofila del Piano di Zona Ambito Alto Sebino in rappresentanza dei Comuni di Bossico, Castro, Lovere e Riva di Solto in persona del legale rappresentante pro tempore Danny Benedetti, nato a Trescore Balneario (BG), il 28 febbraio 1987 e domiciliato per la carica c/o Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, sede di Lovere (BG), Via del Cantiere, n. 4 (di seguito anche solo Comunità Montana)

e

**[RAGIONE SOCIALE]**, in qualità di Ente gestore del servizio [**DENOMINAZIONE DEL PROGETTO]**, in persona del legale rappresentante pro tempore [**NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA E DOMICILIO]** (di seguito anche solo Ente gestore)

PREMESSO che:

* l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Alto Sebino ha confermato che è interesse della Comunità Montana e dei Comuni aderenti sostenere e realizzare i servizi a favore di bambini e ragazzi, anche al fine di offrire supporto alle famiglie;
* la Legge 8 novembre 2000 n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, all'art. 1, comma 4, statuisce che “g*li enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*;
* i Comuni dell’Ambito Alto Sebino di Bossico, Castro, Lovere e Riva di Solto, in questa sede rappresentanti dalla Comunità Montana riconoscono l’importanza della funzione educativa verso le giovani generazioni quale elemento fondamentale del processo di crescita individuale e sociale dell’individuo e perseguono la piena valorizzazione del principio di sussidiarietà;

OSSERVATO che:

* i Comuni dell’Ambito Alto Sebino di cui sopra, intendono garantire l’erogazione dei servizi di centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 0 e i 17 anni, per i mesi da giugno a settembre 2025, attraverso la realizzazione di iniziative in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sostenendone quota parte i relativi oneri, nel limite del relativo stanziamento di bilancio, con l’obiettivo di offrire un programma strutturato di attività ludiche, ricreative e sportive e al contempo garantire alle famiglie, un servizio con valenza educativa;
* il Decreto Legge 25 giugno 2025 della Presidenza del Consiglio dei Ministri prevede il finanziamento degli interventi per lo svolgimento delle attività socioeducative in favore della popolazione minorenne e, in particolare, il finanziamento dei servizi socio-educativi territoriali, dei centri estivi diurni e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età compresa tra zero e diciassette anni da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2025, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, per un ammontare complessivo di euro 60.000.000,00 per l’anno 2025;
* nel solco dell’esperienza pluriennale di coordinamento e gestione dei servizi in forma associata, l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Alto Sebino, nella seduta dell’8 settembre52024 ha deciso:
	1. di istituire, per i Comuni aderenti di cui all’intestazione, un unico Fondo di Ambito, presso la Comunità Montana, volto a sostenere i servizi di cui al punto che precede (DL n. 25/2025), al fine di uniformare il trattamento su tutto il territorio interessato e di garantire l’assistenza educativa ai minori con disabilità frequentanti le iniziative estive, alimentato con i trasferimenti di cui al decreto summenzionato;
	2. di demandare alla Comunità Montana le operazioni di riparto, assegnazione e di erogazione dei contributi agli aventi diritto, sulla base dei criteri individuati dall’Assemblea dei Sindaci;
* l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Alto Sebino in data 8 settembre 2025 ha approvato i criteri di riparto del Fondo di cui al punto che precede;

VISTO che:

* il progetto estivo **[NOME PROGETTO]**, è stato comunicato dall’Ente gestore **[RAGIONE SOCIALE]** al Comune di **[NOME COMUNE]** e all’ATS di Bergamo il **[GIORNO/MESE/ANNO]**;
* l’Ente gestore aderisce alla Rete Territoriale Locale, composta da soggetti pubblici e privati, in forza del principio di sussidiarietà orizzontale, al fine di garantire l’apertura delle attività dei centri estivi sul territorio dei Comuni dell’Ambito aderenti, adeguandosi agli opportuni atti di indirizzo e programmazione.

Tutto quanto sopra premesso e considerato si CONVIENE quanto segue:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

La finalità del presente protocollo è di disciplinare la collaborazione tra le parti contraenti anche sotto il profilo economico, per la realizzazione e la gestione delle attività di cui al DL n. 25/2025, al fine di consentire il supporto e l’ampliamento dell’offerta dei servizi, mediante l’avvio o la prosecuzione di iniziative promosse dai Comuni dell’Ambito Alto Sebino e realizzate in collaborazione con enti pubblici e privati, quali ad esempio servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia paritarie, enti del terzo settore, imprese sociali ed enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica, risultando quale beneficiare, anche indiretto, dell’intervento le famiglie del territorio, con ampliamento dell’offerta dei servizi.

Art. 2

La Comunità Montana, in nome e per conto dei Comuni dell’Ambito Alto Sebino di cui in intestazione:

* garantisce l’erogazione e il potenziamento di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (0/17 anni), per i mesi da giugno a settembre 2025, attraverso la realizzazione di iniziative in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sostenendone quota parte i relativi oneri, nel limite dei relativi stanziamento di bilancio, anche avvalendosi delle risorse di cui al DL n. 25/2025 trasferite dai Comuni alla Comunità Montana medesima;
* riconosce, sulla base dei principi ispiratori che fanno riferimento alla sussidiarietà, alla cooperazione, alla partecipazione e al concorso per la costituzione di un sistema integrato a favore dell’area giovanile, la funzione educativa e sociale svolta dall’Ente gestore mediante l’attività del progetto **[DENOMINAZIONE PROGETTO]**.

 Art. 3

La Comunità Montana, in nome e per conto dei Comuni dell’Ambito Alto Sebino di cui all’intestazione, visto il progetto presentato, si impegna ad erogare un contributo economico a favore dell’Ente gestore, determinato alla luce dei criteri deliberati dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Alto Sebino dell’8 settembre 2024, pubblicati sul sito istituzione della Comunità Montana e noti all’Ente gestore (Allegato 2: “Informativa pubblica per la concessione di contributi economici a favore di centri estivi organizzati nei seguenti Comuni dell’Ambito Alto Sebino: Bossico, Castro, Lovere e Riva di Solto, per bambini e adolescenti fra gli zero ed i diciassette anni per l’anno 2025”). Il contributo di cui sopra è comprensivo dei trasferimenti che i Comuni dell’Ambito Alto Sebino aderenti hanno ricevuto ai sensi del DL n. 25/2025 dedicati per interventi di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine, per i mesi da giugno a settembre 2025.

Resta salva la facoltà di ciascun Comune, per il tramite della Comunità Montana, di trasferire ulteriori somme agli Enti gestori del proprio territorio.

Il suddetto contributo economico verrà erogato secondo le modalità di cui all’Allegato 2 del presente protocollo.

Art. 5

L’Ente gestore ha la responsabilità in ordine:

1. definizione dei criteri educativi;
2. raccolta delle iscrizioni;
3. organizzazione delle attività, nel rispetto delle linee guida nazionali e regionali citate;
4. durata e orari del servizio;
5. scelta degli educatori;

Art. 6

L’Ente gestore conferma di aver valutato:

* 1. la capienza massima degli spazi utilizzabili per lo svolgimento dell’attività estiva;
	2. il congruo rapporto educatori-bambini, in base alle fasce di età;

Art. 7

L’Ente gestore conferma che anche grazie all’assegnazione del contributo oggetto del presente protocollo è stato possibile offrire alle famiglie e ai minori del territorio interessato la possibilità concreta di prendere parte e frequentare centri estivi e servizi socioeducativi territoriali durante l’estate (giugno/settembre 2025). L’Ente gestore, in ragione dell’assegnazione riconosciuta, si impegna alla riduzione ovvero alla restituzione di quota parte delle rette di frequenza richieste alle famiglie, fino a concorrenza dell’importo del contributo erogato e nel limite della sostenibilità economica della realizzazione dell’attività estiva.

Art. 8

Ai fini della rendicontazione, l’Ente gestore si impegna presentare, il rendiconto dell’attività per cui è stato concesso il contributo.

In fase di rendicontazione, l’Ente gestore darà atto della quota-parte di riduzione ovvero di restituzione alle famiglie delle rette di frequenza incassate, nell’ipotesi in cui il contributo assegnato dovesse coprire oltre l’eccedenza i costi di gestione per la realizzazione delle attività e fino a concorrenza dell’eccedenza medesima.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lovere,

Per l’Ente Gestore Per la Comunità Montana (in nome dei Comuni deleganti)